Avvocato

Vincenzo Mangiapane

Via P.pe di Belmonte 94 - 90139 Palermo

Tel. 091.323507 – fax 091.6114224 email: enzo.mangiapane@gmail.com posta cert: enzo.mangiapane@pec.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - PALERMO MOTIVI AGGIUNTI

Proc. n. 854/2022 Reg. Ric.

Della dott.ssa AGATA HENRIETA BURANDT, nata a Danzica (Polonia) il 7 agosto 1985, (BRNGHN85M47Z127Y), rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli avv.ti Sergio Sparti (SPRSRG73L13G273U) e Vincenzo Mangiapane (MNGVCN79H26H269C) in virtù di procura in calce al ricorso principale, ed elett.te dom.ta presso lo studio dei difensori in Palermo, via P.pe di Belmonte n. 94; i difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di legge ai seguenti n. di fax e caselle pec: 091-6114224; sergiosparti@pec.it ed enzo.mangiapane@pec.it

CONTRO

- Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana, in persona dell'Assessore e legale rappr. *pro tempore;*
- Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana, in persona dell'Assessore e legale rappr. *pro tempore;*
- Formez PA Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle P.A., in persona del legale rappr. *pro tempore*
- Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente e legale rappr. *pro tempore*;
- Ministero dell'Istruzione, Università e ricerca, in persona del Ministro e legale rappr. *pro tempore*;

Tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo (CF 80027950825 - pec: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it)

- Commissione Interministeriale per l'attuazione del Progetto RIPAM, in persona del legale rappresentante pro tempore (CF 80048080636 – pec protocollo@pec.formez.it), in persona del legale rappr. *pro tempore*,

E NEI CONFRONTI

- Della sig.ra Alessandra Befana (BFNLSN91L52G273S), nata a Palermo il 12 luglio 1991, ed ivi residente, alla via Ruggero Leoncavallo n. 15, quale possibile controinteressata.

NONCHÉ

Nei confronti dei vincitori del concorso pubblico bandito con D.D.G. n. 5039 del 23/12/2021 e modificato con D.D.G. n.117 del 21/01/2022 per la copertura di n. 344 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D) per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia, limitatamente al Profilo Specialista mercato e servizi lavoro (CPI-SML), di cui alla DDG n. 3655 del 15/09/2022

PER L'ANNULLAMENTO

- 1) Della graduatoria di merito del concorso pubblico per la copertura di n. 344 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D) per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia Profilo Specialista mercato e servizi lavoro (CPI-SML), approvata come da D.D.G. n. 3655 del 15/09/2022 (all. 01) e pubblicata sul sito di Formez PA e della Regione Siciliana in data 16.09.2022 (all. 02-03).
- 2) Del provvedimento di assegnazione dei vincitori alle sedi di lavoro (all. 04), pubblicato in data 03.11.2022 (all. 05)

Atti sopravvenuti e conseguenti a quelli già impugnati col ricorso principale iscritto al n. 854/2022 Reg. Ric., già proposto per l'annullamento:

- Del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla prova scritta del predetto concorso pubblico bandito giusta D.D.G. 5039 del 23.12.2021, non esibito dagli enti resistenti, ma implicito nell'atto di cui al n. 2 del ricorso principale.
- Del conseguente elenco degli ammessi alla prova scritta del concorso di cui al n. 1, nella parte in cui non include il nominativo della ricorrente.
- Dell'atto/provvedimento presupposto, di valutazione dei titoli della ricorrente, ai fini dell'ammissione alla prova scritta (non conosciuto), ma che oggettivamente la esclude.
- Del provvedimento di ammissione a riconoscimento ex art. 3 DPR 189/2009 ai fini del concorso *de quo*, del suo titolo di studio estero quale laurea magistrale in scienze economico-aziendali LM-77, nella parte in cui non attribuisce un voto di laurea, convertibile in punti titoli.
- Di ogni altro eventuale atto presupposto, prodromico e consequenziale;

Nonché: per l'accertamento del diritto della ricorrente ad essere ammessa, almeno con riserva, a sostenere la prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D), per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia - Profilo CPI-SML - Specialista mercato e servizi lavoro, per il riconoscimento dei punti come previsti dal bando per i suoi titoli di studio esteri, e la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2 c.p.a.

dell'Amministrazione intimata, all'adozione del relativo provvedimento di ammissione alla prova del concorso per cui è causa;

FATTI

Sono noti i fatti di causa, che qui si riepilogano brevemente al fine di evidenziare le sopravvenienze che hanno indotto la ricorrente all'impugnativa per motivi aggiunti.

Col ricorso principale, la ricorrente chiedeva l'annullamento dell'elenco degli ammessi a sostenere la prova scritta del concorso pubblico per titoli ed esami, per l'assunzione di 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D), per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia - Profilo CPI-SML - Specialista mercato e servizi lavoro, nella parte in cui essa non era inclusa tra gli ammessi.

La ricorrente lamentava che la sua esclusione era illegittima, in quanto determinata dalla mancata valutazione dei suoi titoli di studio universitari conseguiti in altro paese dell'Unione Europea (corrispondenti a due lauree magistrali, rispettivamente in economia ed in giurisprudenza), per i quali erano state tempestivamente presentate le istanze di equivalenza e di riconoscimento, ai fini della loro "spendibilità" in Italia.

Considerato lo stretto margine di tempo tra la pubblicazione dell'elenco degli ammessi e la loro convocazione ai fini dello svolgimento della prova scritta, la ricorrente, chiedeva in via cautelare l'ammissione con riserva allo svolgimento della prova scritta, con provvedimento monocratico.

Il Presidente, ravvisandone i presupposti, concedeva la misura cautelare monocratica, e consentiva alla ricorrente di sostenere la prova scritta, che essa superava, col considerevole punteggio di 24,75 punti (v. all. 04 alla memoria per l'inibitoria).

A seguito dello svolgimento della prova, veniva elaborata la graduatoria finale di merito, approvata giusta D.D.G. n. 3655 del 15/09/2022 (all. 01), che veniva poi pubblicata sui due siti istituzionali di riferimento in data 16.9.2022 (all. 02-03), e che vedeva la ricorrente collocata con riserva in graduatoria alla posizione n. 83, ma non dichiarata vincitrice, in quanto tale declaratoria veniva subordinata all'esito del presente ricorso.

Conseguentemente, la ricorrente propone i presenti motivi aggiunti poiché nella valutazione dei titoli, propedeutica all'accesso alla prova scritta, le amministrazioni resistenti non le avevano rettamente attribuito i punti relativi ai suoi titoli di studio, tra cui due lauree magistrali conseguite in una Università pubblica dell'unione europea, per le quali essa aveva avanzato le opportune istanze di riconoscimento.

Tale vizio confluiva nella graduatoria di merito, dalla quale si apprendeva che le veniva attribuito solo 1,00 punto per i titoli di studio, e che essa veniva collocata in **graduatoria** con riserva (da sciogliere all'esito del ricorso principale) **alla posizione n.** 83, con complessivi 26,65 punti.

Ancora dopo, in data 03.11.2022, a seguito dell'esercizio della facoltà di scelta della sede, veniva pubblicato il provvedimento di assegnazione dei vincitori alle sedi (all. 04-05), che ovviamente non contemplava la ricorrente, in quanto collocata in graduatoria "con riserva".

La sequenza procedimentale narrata, e gli atti impugnati per motivi aggiunti, hanno concretizzato il pregiudizio contro cui era rivolto il ricorso principale, in quanto dall'esclusione dalla prova scritta è conseguita l'esclusione dal novero dei vincitori, la mancata attribuzione di 2,50 punti per i titoli di studio, ed il mancato esercizio della facoltà di scelta della sede di lavoro.

Per le ragioni sopra esposte, la ricorrente propone motivi aggiunti, chiedendo l'annullamento degli atti impugnati, per i seguenti

MOTIVI

1. Invalidità derivata:

Gli atti impugnati in questa sede sono illegittimi per il principio della c.d. **invalidità derivata**, essendo questi il frutto di una illegittimità che si colloca in atti pregressi della medesima procedura concorsuale e già impugnati col ricorso principale: inevitabilmente il vizio negli atti pregressi si ripercuote a cascata su quelli successivi, sia sotto il profilo strutturale che funzionale.

Sotto il <u>profilo strutturale</u>: gli atti impugnati per motivi aggiunti si trovano in relazione di successione cronologica e giuridica con quelli pregressi e già impugnati in via principale: essi costituiscono gli anelli successivi della catena procedimentale già attivata con la procedura concorsuale.

Sotto il <u>profilo funzionale</u>: i diversi atti risultano preordinati alla realizzazione del medesimo risultato, ossia alla selezione dei migliori candidati nella procedura concorsuale bandita, ed alla costituzione con costoro di un rapporto di lavoro presso una delle sedi dell'amministrazione banditrice, secondo un criterio di scelta della sede da eseguirsi in maniera "meritocratica": ha facoltà di scegliere prima chi si è collocato più in alto in graduatoria.

Per tali ragioni, gli atti impugnati per motivi aggiunti soffrono in via derivata degli stessi vizi già lamentati col ricorso principale, a cui si rinvia, sostanzialmente riproponendoli.

2. Esame dei criteri di attribuzione dei punti per i titoli di studio secondo l'art. 6 del bando di concorso:

Previa definizione delle istanze di equivalenza e di attribuzione del voto ai fini del punteggio in graduatoria, la ricorrente aspirava ad ottenere un punteggio per i titoli di studio pari a 3,50 punti (quindi effettivamente utile *ex aequo* per l'ammissione alla prova scritta), secondo il seguente conteggio:

- 2,50 punti per il voto di laurea relativo al titolo di studi equivalente alla laurea magistrale in economia LM-77: la ricorrente, nell'ordinamento di provenienza, (Università degli studi di Danzica, un prestigioso istituto universitario pubblico dell'Unione Europea) aveva ottenuto il punteggio massimo di 5/5, in una scala di valori che prevede la sufficienza con 3/5, ed incrementi progressivi di 0,50 punti fino al massimo di 5/5 (cfr. dichiarazione di valore rilasciata dall'Ambasciata d'Italia a Varsavia, ed allegata alle istanze di equivalenza ed attribuzione punti).

Su questo profilo, e su come il 5/5 nell'ordinamento di provenienza corrisponda al centodieci, si dirà approfonditamente a pag. 8.

- **0,50 punti** ulteriori per il medesimo titolo, atteso che <u>il bando</u> (art. 6, comma a2, punto 1°) <u>attribuisce tale punteggio</u> per la laurea specialistica e magistrale (LS e LM) in economia che sia il proseguimento della laurea (L) indicata quale requisito ai fini della partecipazione ovvero per il diploma di laurea (DL), Laurea specialistica (LS) o Laurea magistrale (LM), <u>anche nel caso in cui il titolo sia stato utilizzato come requisito ai fini dell'ammissione al concorso.</u>

Conseguentemente, vantando un titolo di studi equivalente ad una laurea magistrale a ciclo unico, questo poteva essere speso non solo ai fini dell'ammissione (si poteva infatti accedere con una laurea triennale) e del relativo punteggio di laurea, ma per il punteggio aggiuntivo di 0,50 punti.

- **0,50** per il titolo equivalente alla laurea magistrale in giurisprudenza LMG-01, ai sensi dell'art. 6, comma a1, punto 2° del bando, il quale attribuisce tale punteggio "per ogni diploma di laurea (DL), laurea specialistica (LS), laurea magistrale (LM), tra quelle indicate all'art. 2, comma 1, lettera c), del presente bando per il profilo per il quale si

concorre, a prescindere dal punteggio riportato, <u>ulteriore rispetto al titolo di studio</u> dichiarato per l'ammissione al concorso".

In altri termini, il conseguimento di una seconda laurea, tra quelle utili ai fini dell'ammissione al concorso, veniva valutata con un + 0,50 punti, prescindendo dal voto di laurea.

3. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del bando di concorso, e degli artt. n. 2 e 3 del dpr 189/2009, con riferimento al diritto della ricorrente al riconoscimento dei punti attribuibili per suoi i titoli di studio conseguiti all'estero, previa acquisizione degli esiti delle istanze di equivalenza e di riconoscimento formalmente presentate; Eccesso di potere ed irragionevolezza.

Con la L. 11 luglio 2002, n. 148, l'Italia ha ratificato la Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea.

La Convenzione di Lisbona ha lo scopo di favorire la mobilità interuniversitaria, e di garantire il reciproco riconoscimento dei titoli e dei percorsi di studio tra i Paesi firmatari, sia ai fini scolastici ed accademici, sia per l'accesso al mondo del lavoro ed alle professioni ordinistiche.

La legge 148/2002 ha recepito integralmente la Convenzione, dichiarando all'art. 5 che la competenza per il riconoscimento dei titoli accademici per finalità diverse dall'accesso, proseguimento e conseguimento di titoli di istruzione superiore (come appunto la finalità di accesso a pubblici concorsi) appartiene alle amministrazioni dello Stato; nella fattispecie le Amministrazioni interessate per competenza, secondo procedure da stabilire con successivo regolamento di esecuzione.

Il regolamento in questione è stato emanato con DPR 30 luglio 2009 n. 189, rubricato: "Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148".

L'art. 2 rubricato: "Riconoscimento dei titoli di studio stranieri per l'accesso ai pubblici concorsi" dispone che: "Per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti negli istituti di istruzione superiore stranieri, ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi, si applicano le procedure previste dall'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

Ed infatti, la ricorrente ha presentato due istanze ex art. 38 per il riconoscimento di entrambi i suoi titoli di studio, non esitate all'introduzione del giudizio 8cfr. all. 4-5 ricorso principale).

Tuttavia, la ricorrente non può essere esclusa dall'iter concorsuale, né tantomeno pregiudicata nel suo svolgimento, sol perché le istanze ex art. 38, seppur regolarmente presentate, non sono state ancora esitate.

Quanto poi al **riconoscimento del voto di laurea**, l'art. 3 dispone che: "Sono di competenza del Ministero le valutazioni concernenti il riconoscimento: a) dei titoli di studio, ai fini dell'attribuzione di punteggio per la definizione della graduatoria definitiva in caso di pubblici concorsi, nonché ai fini della progressione in carriera, su richiesta dell'amministrazione interessata";

Il bando di concorso, in ossequio a tali norme prevedeva l'ammissione con riserva dei candidati in possesso di titoli esteri, in attesa dei relativi provvedimenti di equivalenza e riconoscimento, purché l'istanza di equivalenza fosse stata inviata entro il termine di scadenza del bando (così come fatto dalla ricorrente).

Conformemente alle citate norme di attuazione, la ricorrente ha presentato all'Amministrazione interessata l'istanza di riconoscimento ex art. 3 (cfr. all. 6 ricorso principale), e questa l'ha inoltrata al competente Ministero, il quale con provvedimento purtroppo successivo alla pubblicazione della graduatoria per l'accesso alla prova scritta, ha ammesso a riconoscimento il titolo di studio estero, dichiarandolo "equivalente ad un titolo di Laurea Magistrale nella classe LM-77 Scienze Economico-Aziendali conseguito presso le Università italiane" dichiarando altresì che "il titolo è riconosciuto agli effetti del procedimento in corso presso codesta Amministrazione" (cfr. all. 10 ricorso principale).

Il provvedimento è stato inviato all'Ente che ha bandito il concorso affinché ne prendesse atto e provvedesse al calcolo del punteggio ed alle opportune rettifiche in via di autotutela (all. n. 11 ricorso principale), ma purtroppo ciò non è avvenuto.

Orbene, è evidente che l'iter concorsuale ha violato gli artt. 2 e 3 del DPR 189/2009, nonché l'art. 2 del bando, nella parte in cui tali norme assicurano che, previo esperimento delle istanze di equivalenza e di riconoscimento, sia assicurata la parità di trattamento di chi concorre in virtù di titoli di studio conseguiti all'estero, sia sotto il profilo del diritto alla partecipazione, sia sotto quello dell'attribuzione di punteggio.

Poiché dall'esame della graduatoria finale, da cui risulta l'attribuzione di 1,00 punti titoli alla ricorrente, sembra evidente che siano venuti a mancare i 2,50 punti per il voto

di laurea del titolo di studio esibito come requisito d'ammissione, su di esso si vuol focalizzare l'attenzione:

Con riferimento al "voto" da attribuire al titolo di studio "principale", un primo passo per la sua valutazione è dato dalla dichiarazione di valore rilasciata dall'Ambasciata d'Italia a Varsavia, allegata alle istanze presentate (v. dichiarazione di valore inclusa nel file sub. all. 4 e 6 del ricorso principale), che così dispone:

- "Le competenti autorità locali dichiarano che la firma apposta sul diploma predetto è autentica, così come il diploma medesimo.
- Il diploma Dyplom qui allegato in copia conforme all'originale con relativa traduzione ufficiale è stato rilasciato in data 21 ottobre 2009 da Uniwersytet Gdahski istituto pubblico con sede centrale a Gdansk (Polonia).
- Il diploma è stato conseguito dalla Signora Agata Henrieta Burandt presso Uniwersytet Gdahski, in economia (ekonomia)
- Il ciclo di studio presso la predetta istituzione scolastica al termine del quale è stato conseguito il diploma è della durata di cinque anni.
- La durata totale del percorso scolastico e accademico per il conseguimento del diploma è di minimo diciassette anni a partire dalla prima classe della scuola primaria.
- La votazione finale riportata sul diploma è: 5,0 bardzo dobry
- La votazione finale fa riferimento al sistema di valutazione scolastica locale:
- 5,0 bardzo dobry; 4,5 dobry plus; 4,0 dobry; 3,5 dostateczny plus; 3,0 dostateczny;
- 2,0 niedostateczny il cui valore minimo sufficiente è 3,0 dostateczny
- Il predetto diploma ha validità in tutto il territorio della Repubblica di Polonia ai fini della prosecuzione degli studi universitari nel corso di III livello detto doktorat ovvero nei corsi post lauream detti studia podyplomowe.

L'ulteriore passo per valutare come il "cinque" possa essere convertito in una scala in centodecimi, è dato dall'all. 5 al DM n. 315 del 26 maggio 2015, che contiene la formula aritmetica ordinariamente in uso nello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore, ai fini della conversione dei voti degli esami di profitto e di laurea sostenuti nelle Università dei paesi aderenti; tale "spazio" comprende sia l'Italia che la Polonia (cfr. all. 12 ricorso principale).

Nella scala di valutazione del sistema polacco, il 5 rappresenta il massimo, mentre la sufficienza corrisponde al 3 (cfr. dichiarazione di valore sub all. 4 e 6) pertanto, seguendo il criterio aritmetico ivi indicato, è possibile applicare la seguente formula matematica:

• Voto =
$$\frac{v - v_{min}}{v_{max} - v_{min}}$$
 * (Imax – Imin) + Imin, dove:

- V= Voto da convertire in centodecimi
- Vmin=Voto minimo per la sufficienza nell'Università estera di provenienza: (3)
- Vmax=Voto massimo nell'Università estera di provenienza: (5)
- Imin= Voto minimo per la sufficienza nelle Università Italiane (66)
- Imax=Voto massimo nelle Università Italiane (110)

Applicando alla formula i superiori valori si avrà:

• Voto =
$$\frac{5-3}{5-3}$$
 x (110–66) + 66

• Voto =
$$\frac{2}{2}$$
 x (44) + 66

- $Voto = 1 \times 44 + 66$
- Voto = 110

Non è quindi irragionevole dedurre che una laurea conseguita con 5/5 in una Università pubblica europea di un paese aderente allo Spazio Europeo dell'Istruzione superiore, dopo un corso di studi di cinque anni, possa essere considerata equivalente al centodieci su scala italiana.

A tal proposito, si evidenzia nuovamente che il Ministero aveva già reso parere positivo circa l'ammissione a riconoscimento del titolo di studio (dichiarato equivalente ad una laurea magistrale LM-77 in scienze economiche) ai fini dell'attribuzione di punteggio per la graduatoria concorsuale (cfr. all. 10 ricorso principale), ma seppur Formez PA avesse ricevuto tale comunicazione (cfr. all. 11 ricorso principale), non ha mai provveduto all'attribuzione dei punti per il voto di laurea.

Si contesta quindi l'irragionevolezza del provvedimento di esclusione della ricorrente, nonché la mancata attribuzione dei punti in graduatoria, in conseguenza della mancata valutazione dei suoi titoli che invece l'ente organizzatore era tenuto ad eseguire.

Per costante principio, "il giudice amministrativo ha il potere di sindacare in sede di legittimità le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in sede di concorso o di esame, solo laddove le stesse risultino ictu oculi affette da eccesso di potere per illogicità o irrazionalità, ovvero per travisamento dei fatti, posto che l'esame rimesso al giudice attiene alla coerenza logica del giudizio espresso dalla commissione esaminatrice, sotto il profilo della relativa logicità/ragionevolezza... (in tal senso, Cons. Stato, sez. IV, 2 novembre 2012, n. 5581) (T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 4 gennaio 2018, n. 57)

Oppure anche: "Le commissioni chiamate a fissare i parametri di valutazione e poi a giudicare su prove di esame o di concorso esercitano (non una ponderazione di interessi, ma) un'amplissima discrezionalità tecnica, sulla quale il sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo è limitato al riscontro del vizio di illegittimità per violazione delle regole procedurali e di quello di eccesso di potere in particolari ipotesi limite, riscontrabili dall'esterno e con immediatezza dalla sola lettura degli atti (errore sui presupposti, travisamento dei fatti, manifesta illogicità o irragionevolezza (D.P.R. n. 487/1994)" (Cons. Stato Sez. IV, 06 febbraio2017, n. 492).

4. Illegittimità della graduatoria sotto il profilo della mancata attribuzione alla ricorrente di 2,50 punti per i titoli di studio, giusta art. 8 del bando, e conseguente illegittima compressione della facoltà di scelta delle sede di lavoro più vicina alla residenza.

L'art. 8 del bando dispone che: "Il punteggio ottenuto sulla base dei titoli dichiarati ai sensi dell'art. 6 concorre, unitamente al punteggio realizzato nella prova scritta, alla formazione della graduatoria definitiva, congiuntamente al punteggio attribuito ai titoli di servizio e di esperienza professionale..."

La disposizione in esame comporta che, ai fini della stesura della graduatoria finale, i punti attribuiti ai fini dell'accesso alla prova scritta si sommino a quelli derivanti dall'esito della prova, ed a quelli per il servizio pregresso.

Da ciò consegue che la mancata attribuzione di 2,50 punti per il voto di laurea relativo al titolo di studio dichiarato ai fini della partecipazione al concorso (titolo equivalente ad una laurea magistrale in economia conseguito col massimo dei voti in una Università Pubblica dell'Unione Europea) non ha inciso soltanto sul suo mancato inserimento nel novero dei vincitori, ma anche sulla collocazione in graduatoria.

Essa infatti si trova attualmente collocata alla <u>posizione n. 83</u> della graduatoria, <u>con</u> <u>26,65 punti</u> complessivi di cui 24,75 per la prova scritta, 1,00 per i titoli di studio e 0,90 per i titoli di servizio pregresso.

Ove le fossero stati attribuiti rettamente i punti per i titoli di studio, avrebbe invece conseguito il <u>punteggio di 29,15</u> punti complessivi (24,75 per la prova scritta, 3,50 per i titoli di studio e 0,90 per i titoli di servizio), e si sarebbe collocata alla <u>posizione n. 31</u>, con migliore opzione per la scelta della sede di lavoro.

Anche sotto tale profilo la graduatoria andrà emendata e riformulata, consentendo alla ricorrente di scegliere la sede di lavoro secondo la facoltà di scelta spettante al concorrente collocatosi nella posizione n. 31.

Per tutto quanto sopra esposto, la ricorrente come sopra rappresentata e difesa, chiede che

VOGLIA L'ECC.MO TAR ADITO

<u>Autorizzare</u> la notifica per pubblici proclami ai controinteressati, come da istanza stesa in calce al presente atto.

Nel merito: accogliere le domande già formulate in ricorso principale, ed annullare altresì gli atti impugnati coi presenti motivi aggiunti, attribuendo alla ricorrente il punteggio complessivo di 3,50 per i suoi titoli di studio esteri, rielaborando opportunamente la graduatoria, e consentendole la scelta della sede come da posizione che risulterà assumere nella graduatoria correttamente compilata.

- Con condanna alle spese di lite, anche della fase cautelare, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge delle amministrazioni resistenti.

Ai fini della disciplina sul contributo unificato, si dichiara che esso non è dovuto, in quanto con i presenti motivi aggiunti non si realizza un considerevole ampliamento del *thema decidendum*.

Palermo, lì 15 novembre 2022

Avv. Vincenzo Mangiapane

Avv. Sergio Sparti

Si offrono in comunicazione, i seguenti atti e documenti:

- 1. Graduatoria di merito del concorso
- 2. Avviso di pubblicazione della graduatoria sul sito Formez PA del 16.09.2022
- 3. Avviso di pubblicazione della graduatoria sul sito della regione Siciliana del 16.09.2022
- 4. Provvedimento di assegnazione dei vincitori alle sedi di lavoro
- 5. Avviso di pubblicazione del provvedimento di assegnazione del 03.11.2022

Istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami ex art. 41, co. 4 Cpa.

Ill.mo Presidente.

11

- Premesso che il ricorso principale è stato già notificato ad uno dei controinteressati

- Premesso ancora che anche il presente atto viene notificato ad uno dei possibili

controinteressati.

- Considerato che i motivi aggiunti lamentano anche l'illegittimità della graduatoria

finale e del provvedimento di assegnazione dei vincitori alle varie sedi di lavoro, nella

misura in cui alla ricorrente viene attribuito un numero di punti titoli inferiore rispetto a

quello che secondo il bando era lecito attendersi, e che l'accoglimento del ricorso

comporterebbe l'attribuzione della facoltà di scelta della sede secondo la posizione

raggiunta in graduatoria dalla ricorrente, vi è la necessità o l'opportunità di integrare il

contraddittorio nei confronti dei 131 vincitori del concorso, limitatamente al profilo

CPI-SML, come dichiarati nella DDG n. 3655 del 15/09/2022;

Quanto sopra poiché il presente ricorso, ove accolto, comporterebbe degli scostamenti

nelle collocazioni in graduatoria (ma non l'esclusione di alcuno, atteso che è risultato

vincitore un numero di candidati in numero inferiore rispetto ai posti disponibili) e nelle

attribuzioni delle sedi.

Pertanto è opportuno notificare il ricorso, o almeno i motivi aggiunti nei confronti di

tutti i soggetti inseriti nella graduatoria definitiva.

- La notifica in forma ordinaria risulta oggettivamente impraticabile o comunque

oltremodo gravosa a fronte degli ipotetici 131 controinteressati, di cui non si conoscono

i dati anagrafici completi;

- Secondo consolidato orientamento, l'onere di integrazione del contraddittorio può

essere assolto mediante notificazione per pubblici proclami da effettuare con

pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente di copia integrale del

ricorso, e dell'elenco dei controinteressati;

- Sostanzialmente, l'elenco dei controinteressati coincide coi nominativi presenti nella

graduatoria finale di merito di cui alla DDG n. 3655 del 15/09/2022.

Si chiede

Di voler autorizzare la notifica per pubblici proclami ai controinteressati di cui alla

DDG n. 3655 del 15/09/2022, mediante pubblicazione degli atti e della graduatoria dei

vincitori sul sito web dell'Amministrazione banditrice (Regione Siciliana), ovvero su

quello che gestisce la procedura concorsuale (Formez PA), ai sensi dell'art. 41, co. 4

Cpa., Con osservanza

Avv. Sergio Sparti

Avv. Vincenzo Mangiapane

12